

### 7. Venezia Spiagge S.p.A.

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento.

La società ha ad oggetto la gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa di alcune spiagge del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio e l'area demaniale marittima denominata "Blue Moon" - è partecipata per il 51% dal Comune di Venezia e per il 49% da un socio privato.

La decisione rappresentata nella Revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 era quella di differire la decisione sul mantenimento nel 2020, anno in cui si stima termineranno i lavori nel compendio immobiliare Blue Moon volti al successivo rinnovo della Concessione demaniale per 20 anni.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" sull'impossibilità di poter detenere la partecipazione in Venezia Spiagge S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, si era ritenuto necessario precisare nella Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni di riservarsi sulla decisione per il suo mantenimento o per la sua dismissione.

Detta riserva era dettata dal fatto che l'art. 51 del Disegno di Legge Stabilità per il 2019 prevedeva una deroga alla dismissione delle partecipazioni societarie che avessero chiuso in utile gli esercizi 2014-2016. Pertanto, fino al 2021, ci si riservava in caso di effettiva approvazione del testo in questo senso, di rivedere la decisione alla luce dell'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento.

Nel Piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 75/2019 si è preso in considerazione quanto previsto nel Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni del 2017 e si sono applicate le previsioni del comma 5 bis dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Infatti la società risulta avere conseguito un risultato medio in utile nel triennio antecedente la Ricognizione Straordinaria delle partecipazioni approvata nel 2017.

**Si ritiene necessario rappresentare come l'attività svolta da Venezia Spiagge S.p.A. sia, in ogni caso, pienamente rispondente al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 in quanto gestisce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto Legislativo, con particolare riguardo al punto in cui si parla di "attività di produzione e fornitura di beni o servizi ... che le**

ALL. A

***amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento",*** pertanto si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione.

**Ciò alla luce sia delle previsioni del D.M. 31 dicembre 1983 intitolato "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale" in cui la gestione degli stabilimenti balneari rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale e, in particolare, tra i "servizi turistici diversi", che di quanto rappresentato dalla giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto la qualifica di servizio pubblico locale di rilevanza economica il servizio di gestione di stabilimenti balneari, precisando che "sotto il profilo oggettivo, appare difficilmente sostenibile, per i suoi caratteri tipici, che la gestione degli stabilimenti balneari non rientri tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, melius di interesse economico generale; in tal modo è ad esempio qualificato, tra i "servizi turistici diversi" dal d.m. 31 dicembre 1983. E è indubbio che la gestione dello stabilimento balneare costituisce un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo, (Consiglio di Stato Sez. V, 9/12/2016 n. 5193).**

E' inoltre interesse dell'Amministrazione Comunale ridare un ruolo strategico al Comune di Venezia quale socio pubblico di maggioranza ed a tal fine occorrerà modificare nello statuto le maggioranze dei quorum deliberativi delle assemblee straordinarie a tal fine in allegato alla deliberazione di approvazione del presente Piano di razionalizzazione si propone anche l'approvazione del nuovo statuto di Venezia Spiagge S.p.A. **e, ove ciò non fosse possibile, pervenire all'acquisizione della quota di minoranza al fine di garantire la continuità della società posto che in caso di mancato accordo tra i soci relativo all'approvazione delle modifiche statutarie determinerebbe necessariamente la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 c.c.**

**La previsione dell'acquisto della partecipazione di minoranza detenuta dal socio privato e quindi la partecipazione totalitaria nel capitale sociale, risulta coerente:**

- **sia con il fatto che l'istituto giuridico della società mista pubblico privata impone, *ab origine*, la previsione di una partecipazione limitata nel tempo del socio privato nella società e con l'obbligo in capo al socio privato di dismettere la quota al termine dell'affidamento/concessione (Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214 ed Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere As 1529 del 13 agosto 2018 n. 13), ciò nell'ottica di evitare che l'assenza della previsione del rinnovo delle procedure di selezione del socio privato alla scadenza del periodo di affidamento renda di fatto tale socio un socio stabile, sottraendo il servizio alla concorrenza ben oltre i limiti temporali e di legittimità cui è condizionato l'affidamento diretto alla società mista;**
- **che con la qualifica della società come necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 in quanto gestisce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto Legislativo.**